



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.62

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e s.m.i. al 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti cinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PEROTTI MASSIMO - Sindaco	Sì
2. VITTONI SILVIO - Vice Sindaco	Sì
3. PERTUSIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
4. TRAVAGLIA DARIO - Consigliere	Sì
5. FAZZARI FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. FASANO MATTEO - Consigliere	Sì
7. FERRARIS SILVIA - Consigliere	Sì
8. COSTANZO MARIA GABRIELLA - Consigliere	Sì
9. ZOJA SIMONE GIANCARLO - Consigliere	Sì
10. MARZANO LUCA - Consigliere	Sì
11. BAY GABRIELLA - Consigliere	Sì
12. MASERA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
13. RONCO LAURA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il sig. PEROTTI MASSIMO – Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. ABBATE dott. MAURIZIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dà avvio alla discussione sul punto iscritto all'ordine del giorno e successivamente cede la parola all'Assessore al bilancio Sig.ra Costanzo Maria Gabriella che illustra la proposta di deliberazione.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 73 del 16/12/2024, di pari oggetto alla presente, qui di seguito riportata:

“Premesso che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”* (comma 1);
- *“le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento del Comune o atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del 23 settembre 2016 e approvato il *“Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.”*, provvedimento quest'ultimo del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all'anno 2019);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2021 (dati relativi all'anno 2020);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2022 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art.20 del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2022 (dati relativi all'anno 2021);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2023 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art.20 del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2023 (dati relativi all'anno 2022);

Considerato che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Preso atto che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Constatato che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2022 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2023, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- per la società MONDO ACQUA S.p.A. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso l'elaborazione del piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata stessa;
- per la società AIDA AMBIENTE s.r.l. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta in corso l'attivazione della procedura di fusione da attuarsi entro anni uno;
- per la società SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., si dà atto che la società risulta in liquidazione e sono concluse le procedure di razionalizzazione;
- per la società GALATEA S.C. A.R.L. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., si dà atto che la società risulta in liquidazione e sono concluse le procedure di razionalizzazione;

Rilevato che, tra i modelli per l'adempimento di cui in oggetto, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha pubblicato e richiede la compilazione di una specifica relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente;

Visto che il suddetto modello, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato *"Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni"* per la rilevazione del predetto stato di attuazione entro la data del 31/12/2024 (situazione alla data del 31/12/2023) - con riferimento alle società per cui è emersa la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione in sede di revisione ordinaria 2023 alla data del 31/12/2022 - si riferisce, come specificatamente indicato dal medesimo Ministero nel corpo del documento, a differenza di quanto stabilito per l'anno 2019 (situazione alla data del 31/12/2018) e a conferma, invece, di quanto già disposto per gli anni dal 2020 al 2023 (situazioni, rispettivamente, alle date del 31/12 dal 2019 al 2022), esclusivamente, alla rilevazione delle partecipazioni dirette;

Preso atto che il Comune di Riva presso Chieri risulta, pertanto, escluso dalla compilazione della relazione di cui al precedente capoverso, non possedendo partecipazioni dirette in società soggette ad azioni di razionalizzazione, avendo a mente che le predette azioni ineriscono, unicamente, a società a partecipazione indiretta, così come elencate al precedente terzo capoverso individuato partendo a ritroso dal presente capoverso;

Atteso che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate dal medesimo Ministero con la pubblicazione di specifici comunicati sul sito in data 26/11/2020, 04/11/2021 e, da ultimo, in data 12/11/2024, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Riva presso Chieri si registra la partecipazione diretta in SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente nelle società connesse al gruppo SMAT;

Preso atto che gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società e/o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta, non soggiacciono alla disciplina dettata dal TUSP in materia di revisione ordinaria annuale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ma che, tuttavia, la recente giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (in particolare delibera n. 240/2023 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania) ha ritenuto che occorra includere nelle ricognizioni annuali tali organismi in relazione al solo fatto di verificare l'assenza di duplicazione delle attività dagli stessi esercitate rispetto alle società sottoposte alla revisione di cui al presente atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla verifica di quanto indicato al precedente capoverso nelle risultanze riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, nei limiti delle indicazioni ricavate dall'esame della documentazione reperita sul punto;

Ravvisato che questo Comune ha ricevuto comunicazione da SMAT, registrata al prot. n. 8813 del 22.10.2024, che i dati necessari al presente adempimento erano stati inseriti nell'area riservata del portale telematico SMAT;

Preso atto del parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 110/2022 con il quale la Corte invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad inserire detta società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016;

Constatato che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2024 e che, ai sensi delle norme e delle considerazioni in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta di questo Comune, con riferimento al gruppo societario SMAT;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*, pubblicate in data 22/11/2019 e come confermate, dal medesimo ministero, con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, in data 04/11/2021 e in data 10/11/2022, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, in linea al parere espresso dalla Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta n. 6/2019;

Viste le linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con cui viene specificato che i criteri indicati dal legislatore relativi alla revisione straordinaria e a quella periodica sono i medesimi:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni,
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata,
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione,
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Considerato che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

Considerato, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

Rilevata la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

Vista e richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 3/2018/VSGO che rileva *“l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016”* ed il medesimo avviso espresso dalle linee guida ANCI del 8 giugno 2017 (quaderno ANCI);

Dato atto che il revisore dei conti dell'Ente ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. n.175 del 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra indicato l'Assessore al bilancio propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di approvare** la ricognizione alla data del 31.12.2023 delle società in cui il Comune di Riva Presso Chieri detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n.175 e s.m.i., come analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica annuale ordinaria delle partecipate 2024 – dati relativi all'anno 2023 alla data del 31 dicembre – allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risulta da mantenere la partecipazione diretta nella seguente società:
 - SMAT S.p.A.;
4. **di dare atto**, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri, parziali, e dalle informazioni pervenuti dalla società partecipata direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società, per il tramite di SMAT S.p.A.:
 - RISORSE IDRICHE S.P.A.
 - AIDA AMBIENTE S.R.L.
 - SAP S.p.A. (in liquidazione)
 - S.I.I S.P.A.
 - NOS - NORD OVEST SERVIZI S.P.A.
 - ENVIRONMENT PARK S.P.A.
 - GALATEA (in liquidazione)
5. **di dare atto**, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2023:
 - per la società MONDO ACQUA S.p.A., partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso l'elaborazione del piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata stessa;
 - per la società AIDA AMBIENTE S.r.l. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta in corso l'attivazione della procedura di messa in liquidazione da attuarsi entro un anno (trasferimento ramo d'azienda a SMAT S.p.A. – Piano Industriale 4.0 – non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del TUSP);
 - per la società SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., si dà atto che la società risulta in liquidazione e sono concluse le procedure di razionalizzazione;
 - per la società GALATEA S.C. A.R.L. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., si dà atto che la società risulta in liquidazione e sono concluse le procedure di razionalizzazione;
6. **di dare atto** che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicati in data 22/11/2019 e come confermate con apposito comunicato sul sito del MEF in data 26/11/2020, 04/11/2021, 10/11/2022, 20/11/2023 e 12/11/2024, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nel gruppo societario

SMAT, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

7. **di prendere atto** che gli organismi partecipati direttamente dall'Ente non aventi forma societaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i consorzi, le fondazioni ecc.), nonché le società e/o gli enti partecipati indirettamente dal Comune di Riva presso Chieri per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta, pur non soggiacenti alla disciplina dettata dal TUSP in materia di revisione ordinaria annuale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., vengono in questa sede analizzati avendo a riferimento il richiamato articolo e che per gli stessi, come indicati nella sottoriportata tabella, si è verificata l'assenza di duplicazione delle attività esercitate rispetto alle società sottoposte alla revisione di cui al presente atto, come da indicazioni della recente giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (in particolare delibera n. 240/2023 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania)

Codice Fiscale società	Denominazione società	Tipologia	% Quota di partecipazione diretta	Attività svolta
94550840014	CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (C.C.S.)	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	5,00	Servizio igiene ambientale – L.R. 10.01.2018 n. 1 e s.m.i.,
07329610013	CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIOO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (C.S.S.A.)	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	4,61	Servizi sociali – L.R. Piemonte 8.01.2004 n. 1 e s.m.i.
08581830018	AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO3	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO	0,27	Autorità di governo d'ambito in materia di servizio idrico integrato – L.R. Piemonte 20.01.1997 n. 13 e s.m.i.
09247680011	AUTORITA' D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (siglabile ATO-R)	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO		Tramite Consorzio Chierese per i servizi Autorità di governo d'ambito in materia di servizio igiene ambientale – L.R. Piemonte 24.10.2002 n. 24 e s.m.i.
08566440015	TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (siglabile TRM S.p.A.)	SOCIETA'		Tramite Consorzio Chierese per i servizi trattamento rifiuti ambito sovracomunale
01995120019	CSI-PIEMONTE	ENTE STRUMENTALE: CONSORZIO		Tramite Consorzio Chierese per i servizi Consorzio di enti pubblici avente funzioni di ambito informatico
94573100016	I.T.S. PROFESSIONALITA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI	ENTE STRUMENTALE: FONDAZIONE		Tramite Environment Park Formazione per lo sviluppo sostenibile dei sistemi energetici
086982420010	MAcA – Museo A come Ambiente	ENTE MUSEALE		Tramite SMAT S.p.A. Il primo museo europeo interamente dedicato ai temi ambientali che si trova a Torino
11575990012	UTILITY ALLIANCE PIEMONTE	ENTE		Tramite SMAT S.p.A. – promozione e sviluppo della gestione pubblica del servizio idrico integrato
97590910010	HYDROAID TORINO Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo	ENTE STRUMENTALE: ASSOCIAZIONE		Tramite SMAT S.p.A. – scuola internazionale dell'acqua per lo sviluppo
97590910010	HYDROAID TORINO Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo	ENTE STRUMENTALE: ASSOCIAZIONE		Tramite AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO3 – scuola internazionale dell'acqua per lo sviluppo

8. **di incaricare** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune;
9. **di dare atto** che, nelle allegate schede, la parte relativa alle indicazioni circa il mantenimento delle società partecipate direttamente o indirettamente è stata compiutamente compilata

relativamente agli organismi per i quali sono pervenuti all'Ente le indicazioni da parte degli stessi;

10. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti."

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Con votazione resa in forma palese ai sensi di legge dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 13,
Astenuiti, n. 0,
Votanti, n. 13,
Voti favorevoli, n. 13,
Voti contrari, n. 0,

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata relativa a: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e s.m.i. al 31.12.2023.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con ulteriore votazione resa in forma palese ai sensi di legge dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 13,
Astenuiti, n. 0,
Votanti, n. 13,
Voti favorevoli, n. 13,
Voti contrari, n. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

La registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico è conservata al prot. n. 206 del 09.01.2025.

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
PEROTTI MASSIMO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
ABBATE dott. MAURIZIO

